

25 agosto 2016

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto legislativo recante "*Nuova disciplina della dirigenza della Repubblica*" dà attuazione all'articolo II della legge 7 agosto 2015, n. 124, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti alla revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici.

La delega contenuta nella predetta legge n. 124 del 2015 (d'ora in poi legge delega), individua, attraverso disposizioni articolate e puntuali, i principi e i criteri direttivi cui il decreto legislativo è tenuto ad adeguarsi.

Particolarmente qualificante nel disegno del legislatore è la costituzione di tre macro ruoli in cui confluiscono tutti i dirigenti pubblici. L'intento è quello di favorire mobilità ed interscambio, costituendo le premesse per un vero e proprio mercato della dirigenza, in grado di favorire, al contempo, la legittima aspettativa dei dirigenti migliori di occupare i ruoli più significativi nell'organizzazione amministrativa e l'interesse delle amministrazioni di dotarsi, in modo flessibile e razionale, delle migliori competenze dirigenziali in relazione al programma politicoamministrativo da realizzare. Da un altro punto di vista, la creazione dei ruoli unici risponde allo scopo della costituzione di una figura di dirigente pubblico che agisce fuori dagli steccati della singola amministrazione e si pone come vero e proprio dirigente della Repubblica. Infatti, nella descritta logica di mobilità ed interscambio, viene favorita dalle .. nuove . norme la piena mobilità sia . verticale . ..in virtù dell' eliminazione della divisione della dirigenza in due fasce che comporta la ricomposizione della qualifica unica dirigenziale-sia soprattutto orizzontale, . per la possibilità per ogni dirigente di partecipare alle procedure selettive per il conferimento di incarichi presso ogni amministrazione che

.....
reca posti vacanti. L'intento delle nuove norme è anche quello di dotare il sistema della dirigenza pubblica di maggiore trasparenza per evitare i pericoli di prevaricazione politica nelle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, garantendo nel contempo un' effettiva attuazione amministrativa degli indirizzi politici. Il nuovo modello fa quindi salvo il potere dell'organo politico nell'individuazione delle persone da proporre agli incarichi dirigenziali, ma nel contempo

25 agosto 2016

prevede che la scelta ricada su persone in possesso di adeguati requisiti di esperienza e competenza tecnico-professionale. A tale fine vengono individuate tre Commissioni, che operano per lo Stato, le Regioni e gli Enti locali che si pongono quali elemento di garanzia di tutto il sistema della dirigenza pubblica, dovendo intervenire *ex ante* o *ex post* in tutte le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, con compiti che vanno ben al di là di una mera funzione consultiva e che si estendono anche alla verifica ed all'effettiva adozione e concreto utilizzo da parte delle singole amministrazioni dei sistemi di valutazione ai fini del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali ed alla garanzia dei dirigenti nel caso di illegittime ed arbitrarie revoche degli incarichi in corso. Al fine di assicurare lo svolgimento imparziale da parte delle Commissioni di tali compiti, il legislatore delegato ha introdotto puntuali requisiti soggettivi ed un meccanismo di nomina dei componenti mirante a garantire l'indipendenza ed ad assicurare una particolare autorevolezza dei tali organi collegiali. Per l'attribuzione di tutti gli incarichi dirigenziali sono previste procedure competitive aperte e trasparenti. Alla procedura per il conferimento, come detto, potranno partecipare i dirigenti di tutti i ruoli, i cui curricula e gli elementi significativi dei percorsi di carriera individuale saranno contenuti in un'apposita banca-dati, gestita dal Dipartimento della funzione pubblica. Tale banca dati è concepita come una vera e propria "banca delle competenze", in cui dovranno essere riassunte le attitudini, le valutazioni e le specializzazioni di ogni dirigente. Un ulteriore punto qualificante del decreto legislativo è costituito dalla revisione dei sistemi di accesso alla dirigenza, con conferma ed estensione a tutte le amministrazioni del doppio canale di

accesso, in cui un evidente *favor* viene espresso dal legislatore nei confronti del corso-concorso, aperto a tutti, rispetto al quale il concorso interamente riservato assume carattere residuale.

La selezione concorsuale, prevista con periodicità annuale, è in ogni caso posta al centro del sistema, quale metodologia fisiologica di provvista del personale dirigenziale.

Le ulteriori disposizioni regolano la posizione dei dirigenti privi di incarico, la trasformazione della Scuola nazionale dell'amministrazione, di cui viene ridefinita la natura giuridica, la *mission* e la *governance*, l'abolizione della figura dei segretari comunali che vengono reinquadrati come dirigenti nel ruolo degli enti locali, il sistema delle responsabilità e le funzioni dei dirigenti.

Di seguito si descrivono in dettaglio i contenuti del decreto legislativo che si articola in otto capi e 15 articoli, che intervengono principalmente novellando le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

25 agosto 2016

Il Capo I si compone di due articoli e reca le disposizioni generali.

L'articolo 1 definisce il campo di applicazione e l'oggetto del decreto (*comma 1*). Viene peraltro, ribadita, come sancito nella legge delega, l'inapplicabilità del decreto ai dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale, per i quali rimane ferma la disciplina vigente (*comma 2*).

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 13 del d.lgs. n. 165 del 2001 e introduce, nello stesso d.lgs. n. 165 del 2001, un nuovo articolo *D-bis*. In particolare nell'articolo 13:

viene stabilito che la qualifica dirigenziale è unica (viene, quindi, eliminata la distinzione dei dirigenti in due fasce in attuazione del principio di delega contenuto nell'articolo II, comma 1, lettera b), punto 1). Di conseguenza, ogni dirigente dei ruoli potrà ricoprire, se in possesso dei prescritti requisiti, qualsiasi incarico dirigenziale, anche in un ruolo diverso da quello di provenienza (articolo II, comma 1, lettera g), della legge delega);

viene ammessa la possibilità, per tutte le amministrazioni pubbliche, in relazione alla complessità organizzativa e alla necessità di coordinare diversi uffici, di articolare gli uffici dirigenziali in diversi livelli di responsabilità, anche introducendo la distinzione tra incarichi

dirigenziali generali e altri incarichi dirigenziali;

viene chiarito che il rapporto di lavoro si costituisce con l'amministrazione che assume il dirigente a seguito del concorso per l'accesso alla qualifica, che comporta l'iscrizione al Ruolo. Per cui i successivi conferimenti di incarichi dirigenziali da parte di altre amministrazioni, comportano la cessione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, ferma restando l'iscrizione al ruolo di appartenenza.

L'articolo *13-bis*, disciplina il sistema della dirigenza pubblica mediante l'articolazione della stessa nei tre Ruoli unici, i cui confluiscano, in sede di prima attuazione, i dirigenti a tempo indeterminato in servizio nelle pubbliche amministrazioni ed in cui potranno essere previste dal Regolamento di attuazione, sezioni speciali per le categorie dirigenziali professionali e tecniche (*commi 1 e 5*). Più in dettaglio: nel Ruolo dei dirigenti statali sono iscritti i dirigenti assunti a tempo indeterminato della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, degli uffici del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del CNEL, delle aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, delle agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999 (incluse le agenzie istituite successivamente), degli enti pubblici non economici nazionali, ivi inclusi gli ordini e i collegi professionali, degli enti ed istituzioni pubbliche di ricerca e delle università statali (*comma 2*).

~

25 agosto 2016

Nel Ruolo dei dirigenti regionali sono inclusi i dirigenti assunti a tempo indeterminato delle regioni (ivi inclusi quelli dei consigli regionali), degli enti pubblici non economici regionali, delle amministrazioni regionali ad ordinamento autonomo, delle agenzie regionali, delle camere di commercio, degli istituti autonomi case popolari, delle amministrazioni, aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (*comma 3*).

Al Ruolo dei dirigenti locali appartengono i dirigenti assunti a tempo indeterminato dagli enti locali, loro consorzi ed associazioni, dalle Agenzie locali e dagli enti pubblici non economici locali (*comma 4*).

Il *comma 6* prevede che il Ruolo dei dirigenti regionali e il Ruolo dei dirigenti locali siano istituiti previa intesa, rispettivamente, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

E' previsto che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provveda, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, alla gestione tecnica dei Ruoli unici ed alla tenuta della banca dati del Sistema della dirigenza pubblica, secondo quanto previsto dalla legge delega. La banca dati dovrà contenere una serie di informazioni, fra le quali l'indicazione degli uffici dirigenziali esistenti presso ciascuna amministrazione e l'elencazione dei relativi titolari. Con riferimento a ciascun dirigente iscritto nei Ruoli della dirigenza, la banca dati conterrà il *curriculum vitae*, la collocazione nella graduatoria di merito adottata, il percorso professionale e gli esiti delle valutazioni ottenute. La banca dati sarà alimentata dalle informazioni fornite dalle amministrazioni e dai dirigenti interessati. E' stabilita un'apposita e stringente sanzione per le amministrazioni che omettano di inserire le informazioni, costituita dall'impossibilità di conferire incarichi dirigenziali (*comma 7*).

Il Capo II disciplina il reclutamento e la formazione dei dirigenti pubblici e si compone del solo articolo 3, che sostituisce gli articoli 28 e *28-bis* del d.lgs. n. 165 del 2001, ed aggiunge, allo stesso d.lgs. n. 165 del 2001, gli articoli *28-ter*, *28-quater*, *28-quinquies* e *28-sexies*. In essi vengono disciplinati l'accesso alla dirigenza pubblica, gli obblighi di formazione dei dirigenti e la Scuola Nazionale di Amministrazione che viene trasformata in Agenzia e contestualmente riorganizzata.

In dettaglio, il nuovo articolo 28 disciplina le modalità di accesso ai ruoli della dirigenza per corso concorso selettivo di formazione ovvero per concorso, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Il *primo* è bandito con cadenza annuale per il numero di posti definiti sulla base della

programmazione triennale delle assunzioni da parte delle amministrazioni e delle relative richieste, il *secondo* è destinato a coprire l'ulteriore fabbisogno delle amministrazioni (*comma 1*). In entrambe le procedure, in attuazione delle espresse indicazioni della legge delega, è stabilito che le graduatorie finali (del concorso di accesso al corso-concorso e del concorso di accesso alla dirigenza) sono limitate ai soli vincitori senza ricomprendere gli idonei (*comma 2*). Il Regolamento di attuazione previsto dal nuovo articolo *28-sexies* definirà i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici nonché le modalità di svolgimento delle prove per l'accesso al corso-concorso, al concorso ed per l'esame di conferma regolato dal nuovo articolo *28-ter*, comma 5 (v. *infra*). Saranno inoltre regolati dal Regolamento di attuazione i criteri per la valutazione dei titoli nel concorso, la durata (non superiore a dodici mesi) e l'articolazione del corso-concorso nonché quella del ciclo formativo del concorso (non superiore a sei mesi) ed i contenuti principali della formazione per i vincitori del concorso e del corso-concorso. Con riferimento a tali contenuti formativi vengono individuate dal decreto legislativo alcune aree essenziali da dettagliare in relazione alla singole procedure di reclutamento (*comma 3*). Viene di seguito prevista la possibilità di reclutare con il corso-concorso ed il concorso, con il consenso delle relative amministrazioni, anche il personale delle carriere diplomatica, prefettizia, e dirigenziale penitenziaria, degli organi costituzionali e delle autorità indipendenti (*comma 4*). Anche alla dirigenza regionale ed alla dirigenza locale si accederà con le stesse procedure e modalità del corso-concorso e del concorso, previa intesa raggiunta, rispettivamente, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che definirà altresì la programmazione del reclutamento ed i contenuti specifici della materia di formazione (*comma 5*).

Il nuovo articolo *28-bis* del d.lgs. n. 165 del 2001 disciplina le modalità di accesso e lo svolgimento del corso-concorso.

Al corso-concorso si accede mediante concorso per esami (*comma 1*). Il concorso è bandito per la qualifica di funzionario, con rapporto di lavoro a tempo determinato che può essere trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come funzionario o dirigente, nel caso in cui venga acquisita la relativa qualifica (con le procedure indicate al comma 9) (*comma 5*). Al *comma 2*, sono specificati i requisiti soggettivi per la partecipazione al concorso, costituiti dalla laurea magistrale, o titoli equipollenti conseguiti all'estero (nel rispetto delle norme europee in materia di libera circolazione dei lavoratori all'interno della UE), e da un titolo post laurea (master di II livello o dottorato di ricerca). È prevista una quota di riserva non superiore al 10 per cento dei posti messi a concorso per i funzionari amministrativi in possesso dei titoli definiti all'art. *28-ter*,

25 agosto 2016

lett.a), nuovo testo, del d.lgs. n. 165 del 2001. Al fine di assicurare selettività al corso-concorso viene imposta l'ammissione di un numero di partecipanti superiore del venti per cento rispetto al numero dei posti banditi. Viene quindi prevista, in armonia con quanto richiesto dalla norma di delega, la possibilità di riservare una quota di posti alle professionalità tecniche delle sezioni speciali (*comma 3*).

Il *comma 4* fa salva l'attuale corresponsione ai partecipanti al corso di una borsa di studio a carico della Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Il *comma 5* dà attuazione ad un altro principio di delega, prevedendo che i vincitori del corsoconcorso siano immessi in servizio come funzionari con incarichi dirigenziali temporanei per un periodo di tre anni (periodo che può essere ridotto fino a un anno in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o all'estero). L'iscrizione nel Ruolo della dirigenza statale avviene previa valutazione positiva, dopo un triennio di servizio, della Commissione per la dirigenza statale, che viene resa sulla base della relazione inviata dall'amministrazione presso cui il vincitore ha prestato servizio. In questo caso, la medesima amministrazione può conferirgli un incarico senza l'espletamento della procedura comparativa. Nel caso di valutazione negativa è previsto che l'interessato non consegua l'assunzione in servizio come dirigente a tempo indeterminato e venga assunto a tempo indeterminato nel livello di inquadramento giuridico più elevato tra le qualifiche non dirigenziali (*commi 6 e 7*). Il *comma 8* prevede l'estensione delle regole del corso-concorso per l'accesso ai Ruoli della dirigenza regionale e locale. Le intese previste (in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali) individuano gli specifici contenuti formativi del corso-concorso e potranno prevedere che una parte del corso-concorso si svolga dopo l'assegnazione dei vincitori alle relative amministrazioni. L'esame della valutazione di merito del servizio prestato e l'assegnazione dei vincitori alle amministrazioni con posti dirigenziali disponibili nel successivo triennio, rientrano nella competenza delle Commissioni per la dirigenza regionale e locale. L'articolo 28-ter disciplina le modalità di conferimento dell'incarico dirigenziale per i vincitori del concorso (secondo canale di accesso alla dirigenza). Per l'accesso al Ruolo della dirigenza statale, ivi incluse le sezioni speciali, il *comma 1* attribuisce la competenza a bandire il concorso, per titoli ed esami, al Dipartimento della funzione pubblica. Viene chiarito che il concorso è bandito per assunzioni a tempo determinato, della durata massima di quattro anni, che possono essere trasformate in assunzioni a tempo indeterminato. Il successivo

comma 2 specifica i requisiti soggettivi per la partecipazione al concorso. Il *comma 3* prevede, come indicato nella legge delega che, all'esito delle prove concorsuali, i vincitori siano ammessi ad un ciclo formativo, al termine del quale viene formata la graduatoria finale. Viene precisato, inoltre, che per la durata del ciclo formativo i vincitori che sono già dipendenti pubblici -in possesso dei requisiti di cui al *comma 2*, lettera a), dell'articolo in esame-sono collocati in aspettativa retribuita. All'esito del superamento del ciclo formativo, ai sensi del *comma 4*, i vincitori sono assunti dalle singole amministrazioni come dirigenti a tempo determinato per una durata massima di quattro anni. Dopo i primi tre anni di servizio come dirigenti a tempo determinato, sono soggetti ad un esame di conferma, volto a verificare la concreta attitudine e la capacità manageriale, da parte di una apposita commissione indipendente nominata dalla Commissione per la dirigenza statale. Il dirigente assunto a tempo indeterminato consegue automaticamente l'iscrizione nel ruolo della dirigenza statale (*comma 5*). In caso di mancato superamento dell'esame di conferma, gli interessati, se già funzionari pubblici, sono nuovamente inquadrati nella categoria originaria di inquadramento nell'amministrazione di provenienza, con conseguente cessazione della posizione di aspettativa senza assegni (*comma 6*). Il *comma 7* estende al concorso per l'accesso al Ruolo della dirigenza regionale e per l'accesso al Ruolo della dirigenza locale, le modalità previste il concorso relativo alla dirigenza statale, fermo restando che, anche in questo caso, le previste intese (in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali) hanno competenza per la determinazione degli specifici contenuti formativi del corso-concorso e potranno prevedere che una parte del corso-concorso si svolga dopo l'assegnazione dei vincitori alle relative amministrazioni. L'articolo 28-*quater*, inserito nel vigente testo del d.lgs. n. 165 del 2001, attua il criterio di delega contenuto nell' articolo II, comma 1, lettera e), della legge delega in materia di formazione permanente dei dirigenti. In particolare, viene previsto che ciascun dirigente frequenti corsi di formazione organizzati o approvati dalla Scuola nazionale dell'amministrazione per un numero di ore limitate (*comma 1*) e che, ove richiesto, svolga gratuitamente, per 40 ore l'anno, attività didattica per conto della Scuola nazionale dell'amministrazione (*comma 2*). Quanto ai dirigenti appartenenti al Ruolo della dirigenza regionale o della dirigenza locale, i relativi obblighi di formazione e di insegnamento saranno definiti, rispettivamente, con le intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali (*comma 3*). Il "nuovo" articolo 28-*quinqies*, aggiunto nel d.lgs. n. 165 del 2001, detta disposizioni per la revisione dell'ordinamento, della missione e dell'assetto organizzativo della Scuola nazionale

dell'amministrazione, in attuazione della lettera d), del comma 1 dell'articolo 11, della legge delega. La "Scuola nazionale dell' Amministrazione" (d'ora in poi Scuola) viene trasformata in agenzia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, viene sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell' articolo 3, comma 4, della legge 1994, n. 20 (*commi 1 e 13*). La missione della Scuola è quella di reclutamento e della formazione del personale delle pubbliche amministrazioni: per conseguire tali obiettivi essa potrà avvalersi dell'apporto di istituzioni nazionali e internazionali di riconosciuto prestigio (*comma 2*). Lo statuto -di cui viene regolamentato il procedimento di adozione -stabilirà i principi sull'organizzazione e funzionamento della Scuola, disciplinando, altresì, le modalità di adozione dei relativi regolamenti (*comma 3*). Il *comma 4* definisce l'oggetto della convenzione triennale, che dettaglierà la specifica attività della scuola, e principalmente gli obiettivi da conseguire, i risultati attesi e l'entità e le modalità dei finanziamenti da accordare alla Scuola. Essa verrà stipulata tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Direttore della Scuola. I *commi dal 5 a 10* individuano, assicurando il rispetto della clausola di invarianza finanziaria, gli organi della Scuola: il Direttore, il Comitato Direttivo, il Collegio dei revisori e ne disciplinano modalità e procedure di nomina, i requisiti soggettivi richiesti, nonché i rispettivi compiti e funzioni

-"

e la durata dell'incarico. Il *comma 11* prevede, altresì, un Comitato scientifico di elevatissima qualificazione, del quale sono indicate composizione e funzioni. Per lo svolgimento delle attività di formazione, così come specificato nel *comma 12*, la Scuola si avvarrà di docenti ed esperti a tempo pieno o incaricati di specifiche attività didattiche, selezionati con procedure di valutazione comparativa ed individuati anche in base a convenzioni con istituzioni di formazione selezionate con procedura di evidenza pubblica. Per la propria attività la Scuola potrà avvalersi delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con procedure trasparenti, nel rispetto delle regole previste dallo Statuto. Allo scopo di assicurare l'omogeneità di formazione per i dirigenti iscritti ai diversi Ruoli della dirigenza, la Scuola potrà, inoltre, stipulare convenzioni con le Regioni, gli enti locali e con le loro associazioni. Il *comma 13* dispone che la dotazione organica della Scuola, non superiore a 136 unità ripartite tra le diverse qualifiche, inclusa la qualifica dirigenziale, è definita con lo statuto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I successivi *commi da 14 a 16* disciplinano la fase transitoria, conseguente alla trasformazione, al fine di garantire la continuità delle attività e dei rapporti e di regolare il trasferimento del personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto in esame. A tale fine, si prevede un diritto di opzione per il personale attualmente in servizio presso la SNA a favore degli uffici di provenienza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la possibilità di transito nella Scuola, a domanda e previa valutazione comparativa della qualificazione professionale, del personale in servizio attualmente in posizione di comando. Il *comma 17* disciplina il transito del personale attualmente in servizio presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione nei ruoli della nuova Agenzia. All'atto del trasferimento, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza. I posti di dotazione organica della Scuola interessati dall'esercizio del predetto diritto di opzione sono coperti utilizzando le facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[cdmfr!9'J"8;~QQPt~i!~,~...Q9hnàiii.;m\$ho.B~...h~9ml!i~t9;';lit:~i?:~i!~Àt~R~
tmfgr~g!s~Qii'f:.1tEçY,t ~IPàtic9roin;::~è:

L'art. 28-*sexies* del d.lgs. n. 165 del 2001, prevede, infine, l'adozione di un regolamento *ex* articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel Capo II del decreto.

Il Capo III del decreto, che disciplina "*Incarichi e responsabilità*" della dirigenza pubblica, si compone di tre articoli con i quali viene sostituito il vigente articolo 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, vengono aggiunti gli articoli 19-bis e 19-*quater* e modificato l'articolo 21 dello stesso d.lgs. n. 165 del 2001. In essi si disciplinano le Commissioni per la dirigenza pubblica, le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali e la loro durata, si dettano alcune disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale nonché le disposizioni transitorie necessarie per permettere l'entrata a regime del nuovo sistema della dirigenza pubblica. L'articolo 4, riscrive innanzitutto l'articolo 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, in cui si istituiscono e disciplinano la composizione, la procedura di nomina e le funzioni delle tre Commissioni per la dirigenza pubblica statale, per la dirigenza regionale e per quella locale. La Commissione per la dirigenza statale viene allocata presso il Dipartimento della funzione pubblica ed opera in piena autonomia di giudizio e di valutazione (*comma 1*). Essa è un organo collegiale composto da .~.~ membri. Sono componenti permanenti della Commissione: il Presidente dell'Autorità nazionale anti-corruzione, il Ragioniere generale dello Stato, il Segretario generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ri1;ll'Wm~n.~

G9òferéHia:~aèire~6rF."~11.~UbtvSf·§iià'i:tali4ri~ e il Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno. Gli altri due componenti sono scelti tra persone di notoria indipendenza, con particolare qualificazione professionale ed esperienza in materia di organizzazione amministrativa, gestione delle risorse umane e finanziarie, contabilità, economia aziendale e *management*, e nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari (*comma 3*). Il *comma 4* prevede rigorose incompatibilità a garanzia dell'indipendenza dell'organo collegiale e per prevenire conflitti di interesse. I due componenti nominati durano in carica, rispettivamente, uno quattro anni e l'altro sei anni e non possono essere confermati. La partecipazione alla Commissione non dà titolo a compenso, gettoni, indennità di alcun tipo, salvo l'eventuale rimborso delle spese di missione nell'ambito della normativa vigente per il pubblico impiego. Il *comma 5* prevede che la Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nella prima riunione, convocata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al precedente periodo, la Commissione si insedia ed elegge, tra i propri componenti, il Presidente. La carica di Presidente ha durata di tre anni e può essere rinnovata per una sola volta. Il *comma 6* prevede che, in sede di prima applicazione, la Commissione definisca i criteri generali, ispirati a principi di pubblicità, trasparenza e merito, di conferimento degli incarichi dirigenziali entro 180 giorni dalla data di insediamento. Il *comma 7* prevede che il Dipartimento della funzione pubblica, nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fornisca il supporto logistico e amministrativo necessario per il funzionamento della Commissione. I *commi 8 ed 9* prevedono l'istituzione delle omologhe Commissioni per la dirigenza regionale e locale, rispettivamente previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali. Le due Commissioni svolgeranno i medesimi compiti e avranno composizione analoga alla Commissione prevista per le amministrazioni statali. Il decreto legislativo fa rinvio anche per queste Commissioni ai criteri previsti per la Commissione statale in tema di procedure di nomina, durata del mandato, competenze, requisiti ed incompatibilità dei componenti. L'art. **19-bis**, reca la disciplina del conferimento degli incarichi dirigenziali. Il *comma 1* elenca in un'unica disposizione le diverse tipologie di incarichi dirigenziali conferibili dalle amministrazioni. Si precisa che le attività straordinarie sono quelle eventualmente affidate ai dirigenti privi di incarico. Il *comma 2* attribuisce ad ogni amministrazione pubblica il compito di

individuare, per ciascun ufficio e funzione dirigenziale, i requisiti necessari per l'attribuzione della titolarità dei relativi incarichi, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali e applicando il principio di rotazione negli uffici che presentano più elevato rischio di corruzione. Il *comma 3* prevede, alla luce della istituzione dei Ruoli unici, la possibilità di conferire un incarico dirigenziale agli appartenenti a ciascuno dei tre ruoli citati, attuando il principio della piena mobilità tra i ruoli stessi, così come previsto nella legge delega. Lo stesso comma fa salva la possibilità di conferire incarichi dirigenziali entro determinate percentuali a soggetti estranei ai ruoli ed il successivo *comma 4* individua i requisiti soggettivi per il conferimento mediante procedure selettive e comparative. Avendo la delega confennato la volontà di avvalersi di aliquote di dirigenti assunti dall'esterno della pubblica amministrazione, viene meno la necessità di esperire una previa

ricognizione tra i dirigenti iscritti nel ruolo unico (in possesso delle competenze richieste per l'incarico) in quanto sarebbe difficoltoso effettuare la predetta ricognizione sull'ampio numero di dirigenti iscritti nel ruolo stesso. Il *comma 5* introduce, per i soli incarichi da conferire ai dirigenti appartenenti alle sezioni speciali dei ruoli e nei soli casi di urgenza e di indisponibilità nelle suddette sezioni di dirigenti aventi i requisiti richiesti, la possibilità per le amministrazioni di conferire incarichi di durata non superiore a un anno ai soggetti estranei ai ruoli. Viene quindi, previsto, al *comma 6*, analogamente a quanto disposto nel testo vigente (cfr. l'art. 19, comma 2), che al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con il quale viene definito il corrispondente trattamento economico. Nel caso di conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale (e per gli incarichi super-apicali previsti dall'articolo 19^{quater}, comma 1), il contratto indica il programma assegnato con i connessi tempi di realizzazione e gli eventuali premi nel rispetto dei contratti collettivi. Il *comma 7* chiarisce nuovamente che il conferimento dell'incarico a dirigente di ruolo in servizio presso altra amministrazione comporta la cessione del contratto costitutivo del rapporto di lavoro a tempo indeterminato all'amministrazione che lo conferisce, fenna restando l'appartenenza al Ruolo. I successivi *commi, da 8 a 10*, definiscono l'applicazione dell'articolo, con alcune specificazioni a salvaguardia delle rispettive peculiarità ordinamentali, alle amministrazioni locali e regionali. Il comma 11 stabilisce che le sopra elencate disposizioni costituiscono norme inderogabili dai contratti o accordi collettivi. L'articolo 19^{ter}, reca la "*Procedura per conferimento degli incarichi dirigenziali*", stabilendo, quale regola generale di attribuzione, l'esperimento della procedura comparativa con avviso pubblico. Fanno eccezione a questa regola, per le amministrazioni statali, gli incarichi di Segretario

generale, quelli di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali nonché quelli conferiti presso gli uffici di diretta collaborazione (*comma 1*). Sono ovviamente esclusi, anche in relazione alla relativa disciplina speciale, il segretario generale, i vice-segretari generali e i capi degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri .

Il conferimento dell' incarico viene accuratamente procedimentalizzato. L'amministrazione che intende conferire un incarico dirigenziale definisce previamente i criteri di scelta nell 'ambito dei criteri generali definiti dalla relativa Commissione. Questi ultimi contemplano, in ogni caso, la valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del dirigente, quella dei risultati conseguiti . nei precedenti incarichi, delle specifiche competenze organizzative possedute, delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero o presso il settore privato o presso altre pubbliche amministrazioni, il rispetto del principio dellè pari opportunità e dell'equilibrio di genere, nonché della priorità, in caso di parità, per i dirigenti privi di incarico da più tempo. I bandi possono disporre un periodo minimo di permanenza nell' incarico, non superiore a tre anni, durante il quale l'assunzione di un successivo incarico da parte del dirigente è subordinata al consenso dell'amministrazione che ha conferito l'incarico (*commi 2 e 3*). Il *comma 4* disciplina le modalità di pubblicazione degli avvisi, a cura del Dipartimento della funzione pubblica, e stabilisce il termine per la presentazione delle candidature, non inferiore a dieci giorni dalla medesima pubblicazione. Il *comma 5* disciplina l'attribuzione degli incarichi relativi agli uffici dirigenziali generali. A tale fine l'amministrazione invia l'elenco dei candidati che hanno presentato domanda, con la relativa documentazione, alla competente Commissione. Quest'ultima, nei trenta giorni successivi, seleziona una rosa dei ~!~ffi!~ candidati più idonei sulla base dei criteri precedentemente individuati. La scelta finale viene effettuata nell'ambito di tale rosa. Il *comma 6* disciplina, invece, la procedura di scelta degli incarichi relativi agli uffici dirigenziali di livello non generale. In queste ipotesi la scelta effettuata è comunicata alla Commissione che può rilevare, nei successivi quindici giorni, il mancato rispetto da parte dell'amministrazione dei requisiti e dei criteri di nomina previamente definiti dall'amministrazione e dalla stessa Commissione. In tal caso l'incarico non può essere conferito e si dovrà procedere alla scelta di un diverso candidato. Il termine di quindici giorni non opera nei casi di violazione dei limiti percentuali previsti per il conferimento di incarichi nei confronti di soggetti non appartenenti ai Ruoli della dirigenza e di mancata applicazione del principio di rotazione negli uffici esposti a rischio corruttivo. Il *comma 7* prevede che l'esito delle procedure di conferimento sia reso pubblico con modalità definite dal DFP.

Il *comma* 8 fa salva la procedura di nomina prevista, dall'articolo 14, *comma 2-bis*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, relativa al conferimento di incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura statali. Il *comma* 9 stabilisce che le sopra elencate disposizioni costituiscono norme inderogabili dai contratti o accordi collettivi. **L'articolo 19-quater** reca disposizioni sulla competenza per il conferimento degli incarichi dirigenziali nelle amministrazioni statali. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti -così come stabilito dal vecchio testo dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 -con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente (*comma* 1). Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono invece conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente (*comma* 2). Gli altri incarichi dirigenziali, di livello non generale sono conferiti dal dirigente preposto al relativo ufficio dirigenziale generale (*comma* 3). Per tutti gli incarichi dirigenziali apicali o super apicali è stabilito un obbligo di comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, con allegazione di una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti (*comma* 4). Sulla scorta di quanto stabilito dal precedente articolo 19, *comma* 2, del d.lgs. 165 del 2001, si prevede, inoltre, che il provvedimento di conferimento dell'incarico individui l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, tenendo conto dei programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo ed alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata (*comma* 5). Il *comma* 6 stabilisce che le sopra elencate disposizioni costituiscono norme inderogabili dai contratti o accordi collettivi.

Infine **l'articolo 19-quinquies**, definisce la durata degli incarichi dirigenziali. In attuazione del preciso criterio di delega contenuto nell'articolo II, *comma* 1, lettera h), viene previsto che gli incarichi siano conferiti per una durata di quattro anni e siano nuovamente attribuibili al dirigente precedentemente titolare dell'incarico solo mediante procedura selettiva e fermo restando il rispetto del principio di rotazione degli incarichi per gli uffici individuati dalla legge a rischio di corruzione (*comma* 1). È ammessa per una sola volta il rinnovo dello stesso incarico al dirigente titolare senza procedura selettiva per i successivi due anni ma esclusivamente previa decisione motivata e solo nei casi in cui il dirigente sia stato positivamente valutato durante il periodo dell'incarico (*comma* 2). Al di fuori di questa ipotesi, una proroga dell'incarico scaduto è ammissibile solo per il periodo strettamente necessario al completamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico, comunque non

superiore a novanta giorni (*comma 4*). Una deroga a questa regola è prevista a favore dei direttori di istituti e luoghi della cultura statali, conferiti a séguito delle procedure di selezione pubblica internazionale di cui all'articolo 14, comma *2-bis*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, i cui incarichi possono essere rinnovati per ulteriori quattro anni una sola volta, con decisione motivata sulla base di una valutazione positiva dei risultati ottenuti (*comma 8*). La "normale" durata quadriennale dell'incarico è posta a garanzia della funzione dirigenziale. Tuttavia la durata dell'incarico può essere inferiore a quattro anni qualora coincida con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato (*comma 3*). A salvaguardia dell'autonomia del dirigente è disposta l'irrevocabilità dell'incarico in corso di svolgimento, salvo che nei casi e con le modalità previste per le ipotesi di responsabilità dirigenziale previste all'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (*comma 5*). Fuori da questa ipotesi, la sola fattispecie legittima di *spoils system* contemplata dal decreto legislativo, che riproduce la disposizione contenuta nel precedente articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001, riguarda gli incarichi super-apicali (di cui all' articolo *19quater*, comma 1, del nuovo testo), i quali cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo (*comma 6*). E' in ogni caso confermata la possibilità di risoluzione consensuale del contratto tra il dirigente e la pubblica amministrazione interessata, già prevista dal articolo 19, comma 2, precedente testo, del d.lgs. n. 165 del 2001 (*comma 7*). Il comma 8 fa salva la procedura di nomina prevista, dall'articolo 14, comma *2-bis*, del decretolegge 31 maggio 2014, n. 83, relativa al conferimento di incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura statali. Tuttavia, tali incarichi possono essere rinnovati una sola volta, con decisione motivata sulla base di una valutazione positiva, per ulteriori quattro anni. Il comma 9 stabilisce che le sopra elencate disposizioni costituiscono norme inderogabili dai contratti o accordi collettivi.

L'articolo 5 del decreto legislativo, che modifica l'art. 21 del d.lgs. n. 165 del 2001, tipizza alcune ipotesi di responsabilità dirigenziale per mancato raggiungimento degli obiettivi.

L'articolo 6 reca la disciplina transitoria del conferimento degli incarichi dirigenziali. In particolare, si prevede l'iscrizione di diritto, ai Ruoli della dirigenza, dei dirigenti a tempo indeterminato appartenenti ai ruoli delle relative amministrazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi inclusi quelli fuori ruolo, in aspettativa o titolari di uffici di diretta collaborazione. Gli incarichi dirigenziali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono comunque fatti salvi [mo alla loro naturale scadenza, con mantenimento del relativo

trattamento economico. Il comma 2 prevede che nelle amministrazioni statali, fino a esaurimento della qualifica dirigenziale di prima fascia, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti, in misura non inferiore al trenta per cento del numero complessivo di posizioni dirigenziali di livello generale previste nell'amministrazione che conferisce l'incarico, ai dirigenti di prima fascia appartenenti alle relative amministrazioni, ivi inclusi quelli fuori ruolo, in aspettativa o titolari di uffici di diretta collaborazione.

Il Capo IV del decreto legislativo reca l'articolo 7 con cui si modifica l'articolo 23-bis in tema di mobilità tra settore pubblico e privato e si inserisce un nuovo articolo 23-ter che regola la posizione giuridica, i diritti e gli obblighi dei dirigenti privi di incarico. Con riferimento all'articolo 23-bis viene soppresso il comma 2 che prevede che i dirigenti privi di incarico sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento degli incarichi per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative. Viene, inoltre, previsto che il periodo di collocamento in aspettativa per lo svolgimento dei suddetti incarichi sia di quattro anni. L'articolo 23-ter disciplina la posizione dei dirigenti privi di incarico e collocati a disposizione di uno dei tre ruoli, in attuazione ai principi ed ai criteri direttivi contenuti nella lettera i), comma 1), dell'articolo II della legge delega. Tuttavia, viene rafforzata la garanzia del dirigente privo di incarico nel senso che gli può essere conferito un incarico dirigenziale senza espletare la procedura comparativa di avviso pubblico. Il sistema è preordinato a stimolare in più modi la ricollocazione del dirigente ovvero ad utilizzarlo nell'interesse delle pubbliche amministrazioni nelle more del conferimento di un nuovo incarico dirigenziale. In primo luogo viene definito un vero e proprio obbligo per i dirigenti privi di incarico alla partecipazione di procedure comparative per il conferimento un nuovo incarico dirigenziale, il cui inadempimento è sanzionato con la risoluzione del rapporto di lavoro e la cancellazione dal ruolo

(comma 1).

Le amministrazioni possono, peraltro, conferire ai dirigenti privi di incarico da più di un anno laddove ricorrano le condizioni stabilite in via generale dalle relative Commissioni -incarichi dirigenziali per i quali gli stessi abbiano i requisiti senza espletare la procedura comparativa di avviso pubblico. E' inoltre prevista la possibilità di utilizzare i dirigenti privi di incarico, con il loro consenso, per lo svolgimento di attività di supporto presso le amministrazioni stesse o presso enti senza scopo di lucro, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive. In

ogni caso è fatto obbligo al dirigente di essere presente in ufficio e di essere a disposizione per lo svolgimento di mansioni di livello dirigenziale (*comma 2*). I dirigenti privi di incarico possono peraltro in qualsiasi momento formulare istanza di ricollocazione in qualità di funzionario. In questo caso, sono assegnati alle amministrazioni con la prelazione prevista dall'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (*comma 3*).

Dal punto di vista retributivo ai dirigenti privi di incarico viene corrisposto dall'ultima amministrazione che ha conferito l'incarico il trattamento economico fondamentale con esclusione delle competenze connesse all'incarico. Dopo il primo anno, viene prevista una riduzione retributiva di un terzo che incide sulle parti fisse della retribuzione di posizione eventualmente riconosciute nell'ambito del trattamento fondamentale. Decorsi due anni dal collocamento in disponibilità nel Ruolo, il Dipartimento della Funzione pubblica provvede a collocare i dirigenti iscritti al Ruolo della dirigenza statale privi di incarico, ove ne abbiano i requisiti, presso le amministrazioni dove vi siano posti disponibili. Tali **ammini~trazioni** conferiscono a detti dirigenti un incarico dirigenziale, senza espletare la procedura comparativa di avviso pubblico, secondo le condizioni stabilite in via generale dalla relativa Commissione. In caso *di* rifiuto dell'attribuzione dell'incarico, il dirigente decade dal Ruolo. (*comma 4*). Solo nel caso di una previa valutazione negativa, i dirigenti privi di incarico possono essere licenziati per il mero decorso del tempo: in queste ipotesi cessano dai Ruoli qualora non abbiano ottenuto incarichi per i quattro anni successivi (*comma 5*).

Il Capo V del decreto disciplina il trattamento economico delle dirigenza e si compone dell'articolo 8, che sostituisce l'art. 24 nel d.lgs. n. 165 del 2001. L'articolo reca una complessiva **s~mplificazione** delle componenti della retribuzione. Il *comma 1*, ferma restando la competenza dei contratti collettivi circa la determinazione della retribuzione del personale con qualifica dirigenziale, stabilisce che la retribuzione dovrà comporsi di due sole componenti, costituite dal trattamento economico fondamentale e dal trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti. Il trattamento economico accessorio complessivo deve costituire almeno il 50 per cento della retribuzione complessiva del dirigente, considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'omnicomprensività e, la parte di tale trattamento collegata **ai** risultati deve costituire almeno il 30 per cento della predetta retribuzione

complessiva. Per i dirigenti titolari di incarichi dirigenziali generali, le predette percentuali devono costituire, rispettivamente, almeno il 60 e il 40 per cento della retribuzione complessiva (*comma 2*). E' quindi ribadito che il trattamento economico fondamentale e quello connesso all'incarico remunerano tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti nonché qualsiasi altro incarico conferito ai dirigenti in ragione del loro ufficio e che i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione di appartenenza del dirigente e vanno a confluire, unitamente a quelli spettanti in base a norme speciali, nelle risorse destinate al trattamento economico di risultato

(*comma 3*). Il *comma 5* dà attuazione a quanto previsto dal legislatore delegante in materia di omogeneizzazione del trattamento economico nell'ambito di ciascun ruolo (lettera n), comma 1, dell'articolo II della legge delega). Viene quindi delegata la contrattazione collettiva ad operare una graduale convergenza del trattamento fondamentale di tutti i dirigenti iscritti ai Ruoli della dirigenza, utilizzando le economie che si renderanno disponibili a seguito di questa operazione per incrementare la componente del trattamento economico correlato all'incarico. Per quest'ultimo la contrattazione collettiva è destinataria di un altro compito: quello di destinarvi risorse non inferiori al 50% di quelle rese disponibili per remunerare il trattamento fondamentale dei dirigenti (*comma 4*). Il *comma 6* correla interamente la retribuzione di posizione alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità. Per cui le eventuali parti fisse o i valori minimi della retribuzione di posizione, previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti (come avviene, per esempio, per l'area dirigenziale delle Regioni ed enti locali), saranno riconosciuti nell'ambito del trattamento fondamentale. Si definisce, quindi, la competenza per la graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini della retribuzione di posizione. Questa viene definita nelle amministrazioni dello Stato con decreti ministeriali e, nelle altre amministrazioni, con provvedimenti dei rispettivi organi di governo

(*comma 7*). Il *comma 8* prevede che per gli incarichi corrispondenti agli uffici dirigenziali, la graduazione delle funzioni e responsabilità, ai fini della retribuzione di posizione, è definita con decreto ministeriale

per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, sulla base di criteri oggettivi definiti con lo stesso atto, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il *comma 9* prevede che per gli altri incarichi dirigenziali, la retribuzione di posizione è definita all'atto del conferimento dell'incarico.

Viene inoltre imposto ai contratti collettivi di destinare una percentuale delle risorse complessivamente destinate al trattamento economico ai premi che ciascun dirigente potrà attribuire annualmente a non più di un decimo dei dipendenti in servizio nella propria struttura e che ciascun dirigente di ufficio dirigenziale generale potrà a sua volta attribuire annualmente a non più di un decimo dei dirigenti della propria struttura (*comma 10*). Viene così data attuazione ad un ulteriore criterio di delega, anch'esso contenuto nella lettera n) dell'art. 11. Ribadendo quanto già previsto dal vecchio testo dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, viene previsto che per i dirigenti esterni ai Ruoli della dirigenza, il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali (*comma 11*). I *commi 12 e 13* ripetono, senza interpolazioni, il testo vigente dell'art. 19, comma 2, ultimo periodo e dell'art. 24, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, mentre il *comma 14* introduce una disposizione di salvaguardia retributiva espressamente imposta dalla legge delega a favore dei dirigenti di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Il **Capo VI** contiene due articoli recanti disposizioni speciali che riguardano la dirigenza degli enti locali: con il primo si introduce un articolo *27-bis* dopo l'articolo 27 del d.lgs. n. 165 del 2001, con il successivo vengono dettate disposizioni transitorie per la stessa dirigenza. Nell'articolo 9 è inoltre disciplinato, in attuazione di un principio contenuto nella legge di delega, il ruolo delle autorità amministrative indipendenti.

Nel dettaglio l'**articolo 9**, introduce nel d.lgs. n. 165 del 2001, gli **articoli 27-bis** "*Disposizioni speciali in materia di dirigenza degli enti locali*" e **27-ter** "*Dirigenti delle autorità amministrative indipendenti*". Nell'articolo *27-bis*, al *comma 1* si disciplinano le funzioni del dirigente apicale degli enti locali, nominato tra i dirigenti appartenenti ai Ruoli della dirigenza, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, di coordinamento dell'attività amministrativa e di controllo della legalità

dell'azione amministrativa. Il *comma 2* prevede che le città metropolitane e i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti possano nominare, in alternativa al dirigente apicale, un direttore generale; in tale ipotesi, gli enti affidano la funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa e della funzione rogante a un dirigente appartenente a uno dei Ruoli della dirigenza in possesso dei requisiti richiesti

dalla legge.

Viene quindi stabilito che i piccoli comuni (con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, o a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane con esclusione dei comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole e il comune di Campione d'Italia), hanno l'obbligo di gestire tramite convenzione in via associata la funzione di direzione apicale (*comma 3*).

Un'ipotesi di cessazione automatica è disposta anche per gli incarichi di funzione dirigenziale apicale degli enti locali: questi cessano se non rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento degli organi esecutivi (*comma 4*). **L'articolo 27-ter** reca la disciplina relativa ai dirigenti delle autorità indipendenti. Viene prevista l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ruolo dei dirigenti delle autorità indipendenti al quale sono iscritti i dirigenti assunti a tempo indeterminato presso: l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (*comma 1*). La gestione tecnica della banca dati relativa al predetto Ruolo è affidata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta salva la possibilità per le stesse Autorità indipendenti, di individuare tramite convenzione, un diverso ufficio (*comma 2*). Viene stabilito che, analogamente a quanto previsto per tutti i dirigenti pubblici, il rapporto di lavoro di ciascun dirigente è costituito con l'autorità che gli ha conferito l'ultimo incarico dirigenziale e che lo scioglimento del rapporto di lavoro comporta la decadenza dal Ruolo, salvo il caso di passaggio ad altra autorità (*comma 3*). Con riferimento alle procedure concorsuali per il reclutamento, si prevede la gestione unitaria da parte delle autorità indipendenti, la cadenza annuale delle procedure ed il rispetto della programmazione delle assunzioni (*comma 4*). Ciascuna autorità indipendente disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali nel rispetto dei principi generali contenuti nel decreto, ferma restando l'autonomia nella fissazione dei requisiti richiesti per ciascun incarico dirigenziale. Viene peraltro chiarito che anche per queste pubbliche amministrazioni, tutti i dirigenti appartenenti al Ruolo possono partecipare a qualunque procedura selettiva nell'ambito del Ruolo medesimo. Le autorità disciplinano, inoltre, i diritti, gli obblighi e il trattamento economico dei dirigenti privi di incarico (*comma 5*). I *commi 6 e 7* recano disposizioni di prima attuazione.

L'articolo 10 reca "*Disposizioni transitorie in materia di dirigenza degli enti locali*", attuative dell'art. 11, comma 1, lettera b), n. 4, della legge delega. Ai *commi 1 e 2* viene stabilita la confluenza di segretari comunali e provinciali (d'ora in poi segretari), già iscritti nell'albo nazionale di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e collocati nelle fasce professionali A e B, nel ruolo dei dirigenti locali. Questi vengono assunti dalle amministrazioni che conferiscono incarichi dirigenziali. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono comunque fatti salvi fino alla loro naturale scadenza, con mantenimento del relativo trattamento economico. Il *comma 3* abolisce, a far data dall'effettiva costituzione del Ruolo dei dirigenti locali, la figura del segretario, con la contestuale abolizione del relativo albo nazionale, con salvaguardia dello stato giuridico e del trattamento economico dei segretari privi di incarico. I segretari privi di incarico alla data di entrata in vigore del decreto, confluiti nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali, decorso il termine di quattro anni senza che abbiano ottenuto un incarico dirigenziale, cessano dal ruolo della dirigenza con risoluzione del rapporto di lavoro (*comma 4*). Il *comma 5* disciplina la posizione giuridica dei segretari precedentemente collocati nella fascia professionale C e dei vincitori di concorso: questi vengono immessi in servizio come funzionari per due anni effettivi. Essi possono acquisire la qualifica dirigenziale con modalità analoghe a quelle previste per i vincitori del corso-concorso di formazione dirigenziale. Il *comma 6* prevede che, in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto, gli enti locali privi di un direttore generale conferiscano l'incarico di direzione apicale ad un segretario. Il *comma 7* modifica l'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, inserendovi un comma *l-bis*.

Il Capo VII detta con l'articolo 11 le disposizioni che modificano ed integrano gli articoli 15, 16 e 17 del d.lgs. n. 165 del 2001, che individuano le funzioni dei dirigenti di uffici generali e non generali.

Il Capo VIII reca: le disposizioni di coordinamento con il d.lgs. n. 165 del 2001 (articolo 12), con le quali si prevede che con il decreto legislativo di riordino del pubblico impiego (art. 17, legge 124

del 2015) sono individuate le forme di controllo sulle modalità con cui è esercitato dai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali generali il potere sindacatorio e di controllo

sull'attività dei dirigenti e responsabili dei procedimenti amministrativi coordinati, nonché di periodica verifica del raggiungimento dei risultati dell'ufficio;

la clausola di inderogabilità delle disposizioni del decreto da parte dei contratti e accordi collettivi (**articolo 13**);

le disposizioni transitorie (**articolo 14**); le abrogazioni di norme che divengono incompatibili in relazione all'entrata in vigore del nuovo testo (**articolo 15**).

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1

L'articolo 1, definendo l'oggetto e l'ambito di applicazione del decreto legislativo, non produce effetti dal punto di vista finanziario. Quanto previsto dal decreto sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2

La **lett. a)** dell' articolo 2 rifonnula l'articolo 13 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il nuovo articolo 13 incide su profili organizzativi ed ordinamentali, prevedendo in particolare: l'unicità della qualifica dirigenziale; la possibilità, per ciascun dirigente iscritto ai nuovi ruoli della dirigenza, di coprire, possedendo ne i requisiti, qualsiasi incarico dirigenziale; l'applicazione a tutte le pubbliche amministrazioni degli articoli 16 e 17 del d. lgs. n. 165/2001 in materia di funzioni dirigenziali. Tali nuove disposizioni non producono effetti sui saldi di finanza pubblica. Pur nel nuovo contesto di unicità della qualifica dirigenziale, il testo ribadisce comunque -quando ciò sia funzionale alla migliore organizzazione degli uffici e dei servizi e sussistendone le condizioni di complessità organizzativa -la possibilità di articolare gli uffici dirigenziali in diversi livelli di responsabilità. Tale disposizione non ha effetti di spesa, poiché si limita a ribadire un modello organizzativo già praticabile dalle amministrazioni pubbliche, recepito nei contratti collettivi della dirigenza pubblica (i quali prevedono espressamente la graduazione delle funzioni dirigenziali in base ai livelli di responsabilità). Essa risulta comunque attivabile nei limiti della spesa complessiva per il personale dirigente. Viene conseguentemente ribadito, con formulazione analoga a quella attualmente prevista per le amministrazioni statali (art. 15, comma 3 del d. lgs. n. 165/2001), che il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto agli uffici di livello inferiore. Parimenti non incidente su profili finanziari e di spesa, è la disposizione, di carattere prettamente ordinamentale, che pone in capo all'amministrazione che ha conferito l'ultimo incarico dirigenziale, la titolarità del rapporto di lavoro con il dirigente. Ciò tenuto conto anche che la disposizione in esame prevede espressamente che resta in vigore la vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, sia con riferimento alla determinazione dei budget assunzionali, sia per quanto attiene alla disciplina in materia di organici.

La **lett. b)** dell'articolo 2 inserisce, nel corpo dell'attuale d. lgs. n. 165/2001, l'articolo 13-bis dopo l'articolo 13, come riformulato ai sensi della lettera a). La disposizione, dando attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega, definisce l'articolazione ed il contenuto dei tre nuovi ruoli della dirigenza pubblica. Nei nuovi ruoli saranno iscritti, in prima applicazione del decreto, tutti i dirigenti attualmente assunti a tempo indeterminato presso le relative amministrazioni. Saranno inoltre iscritti, in futuro, i nuovi dirigenti reclutati a tempo indeterminato, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della funzione pubblica poi, provvede ai compiti di cui all'art. 7, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente. La disposizione in esame non determina, pertanto, effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 3

L'articolo 3 ridefinisce canali e requisiti di accesso, modalità di reclutamento, formazione e obblighi formativi per la dirigenza pubblica.

La lett. a) riformula l'attuale articolo 28 in materia di accesso alla dirigenza (unificando in un unico articolo gli attuali 28 e 28-bis, rispettivamente disciplinanti l'accesso alla dirigenza di seconda fascia ed alla dirigenza di prima fascia). Si conferma il "doppio canale" di accesso del corso-concorso e del concorso, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato, garantendo inoltre l'equilibrio complessivo dei saldi di finanza pubblica in relazione alla spesa del personale dirigente in servizio nel triennio di riferimento. Non si prevedono, invece, più idonei, ma solo vincitori, nelle relative graduatorie. Viene altresì operato il rinvio al regolamento per tutta una serie di profili attuativi della nuova disciplina (quali criteri di composizione e nomina delle commissioni, criteri di selezione, criteri valutazione titoli ecc.). Nell'ottica della razionalizzazione e tendenziale centralizzazione e unificazione delle procedure di reclutamento, fermo il doppio canale del concorso e del corso-concorso, l'accesso alla dirigenza avverrà mediante concorsi unici nazionali, comunque distinti per ciascuno dei tre nuovi ruoli della dirigenza (statale, locale e regionale). Stessa ratio ispira la previsione di bandire il corso-concorso, con il consenso delle rispettive amministrazioni, anche per il reclutamento del personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonché quello della carriera dirigenziale penitenziaria a degli organi costituzionali e delle autorità indipendenti, purché le relative amministrazioni abbiano preventivamente comunicato il relativo fabbisogno.

La lett. b) riscrive l'attuale articolo 28-bis. La disposizione disciplina il corso-concorso nazionale per l'accesso alla dirigenza. I vincitori del corso-concorso saranno immessi in servizio come funzionari con incarico dirigenziale per un periodo di tre anni riducibili a uno in considerazione dell'esperienza lavorativa maturata. Il comma 4 del nuovo articolo 28-bis ribadisce quanto già attualmente previsto, in merito alla corresponsione di una borsa di studio ai partecipanti al corso, posta a carico della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (si veda art. 16 del DPR 24/09/2004, n. 272). Tale onere non incrementa pertanto la spesa già sostenuta a legislazione vigente. I partecipanti al corso-concorso che ottengono una valutazione finale di sufficienza ma non risultino vincitori sono assunti a tempo indeterminato nel livello di inquadramento giuridico più elevato fra le qualifiche non dirigenziali nell'ambito delle risorse disponibili e, in ogni caso, secondo le previsioni dell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101.

La lett. c) inserisce nel d. lgs. n. 165/2001 quattro nuovi articoli: il 28-ter, dedicato al concorso per l'accesso alla dirigenza, il 28-quater, dedicato alla formazione dei dirigenti, il 28-quinquies, dedicato alla Scuola nazionale dell'Amministrazione, il 28-sexies che contiene il rinvio ad uno specifico regolamento di attuazione. *L'articolo 28 ter* prevede che, prima dell'assunzione come dirigenti, i vincitori del concorso siano ammessi ad un ciclo formativo presso la SNA in esito al quale viene formata la graduatoria finale. *L'articolo 28-quater* stabilisce gli obblighi formativi dei dirigenti pubblici, da svolgersi nell'ambito di quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 28-sexies, dalla normativa vigente e dai contratti collettivi. Si tratta, pertanto, di spese già previste a legislazione vigente, a cui si affianca la possibilità, per la Scuola, di avvalersi a titolo gratuito dell'attività didattica dei dirigenti. *L'articolo 28-quinquies* detta una nuova disciplina per la Scuola Nazionale dell'Amministrazione Pubblica, che ne modifica l'attuale assetto istituzionale. Essa è trasformata in agenzia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché soggetta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 1994, n. 20, e successive modificazioni. Le spese di funzionamento, anche nel nuovo assetto istituzionale come ridefinito dal presente decreto, continueranno a trovare copertura nella dotazione finanziaria annualmente assegnata alla

Scuola, già provvista di autonomia finanziaria, nonché destinataria di stanziamenti dedicati nell'ambito dello stato previsionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per quanto riguarda in particolare l'istituzione e il funzionamento degli organi previsti dai commi 5 e II del nuovo articolo 28-quinquies, le relative spese, una volta quantificate puntualmente, saranno sostenute mediante risorse trasferite alla Scuola a seguito di una corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a nonna dell'articolo II della legge n. 59 del 1997. Per quanto concerne l'organizzazione ed il personale, il decreto fissa la dotazione organica della Scuola in 136 unità (incluse le qualifiche dirigenziali), corrispondente al personale attualmente in servizio e dispone il trasferimento nei ruoli della nuova Agenzia del personale già in servizio presso l'attuale Scuola alla data di entrata in vigore del decreto, con possibilità di optare per il trasferimento nei ruoli della Scuola, da parte del personale comandato da altre amministrazioni pubbliche, e per il ritorno agli uffici provenienza della Presidenza del Consiglio, da parte del personale di quest'ultima. Viene inoltre previsto che in caso di opzione da parte del personale per il ritorno negli uffici di provenienza, la dotazione organica della Scuola sarà coperta utilizzando le facoltà assunzionali della Presidenza del consiglio dei ministri, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 28-sexies si limita a rinviare alcuni profili attuativi del decreto ad apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 4

L'articolo, intervenendo sulla disciplina in materia di incarichi dirigenziali e responsabilità, sostituisce l'attuale articolo 19 del d. lgs. n. 165/2001 con sei nuovi articoli: articolo 19, che istituisce le commissioni per la dirigenza pubblica; articolo 19-bis, che detta una nuova disciplina in materia di incarichi dirigenziali; articolo 19-ter, che introduce nuove procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali; articolo 19-quater, che stabilisce i soggetti cui compete il conferimento degli incarichi nelle amministrazioni statali; articolo 19-quinquies, che fissa la durata degli incarichi dirigenziali.

L'articolo 19 istituisce e disciplina funzioni e composizione di tre commissioni per la dirigenza pubblica, una per ciascuno dei tre ruoli neo-istituiti. Le commissioni operano presso il Dipartimento della funzione pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. La partecipazione alle Commissioni non dà titolo a compenso, gettoni, indennità di alcun tipo, salvo l'eventuale rimborso delle spese documentate. Le funzioni assegnate alle Commissioni si inseriscono nel nuovo sistema di affidamento degli incarichi dirigenziali e di reclutamento dei nuovi dirigenti e sono complessivamente orientate a garantirne funzionalità ed efficacia. In particolare, le commissioni dovranno assicurare che gli incarichi dirigenziali siano conferiti secondo principi ispirati alla selezione delle migliori candidature e dovrà nominare le commissioni per l'esame di conferma dei vincitori del concorso. Con specifico riferimento alla Commissione per la dirigenza statale è precisato che essa, tra l'altro, esprime parere obbligatorio e non vincolante sulla decadenza dagli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito. Ciò evidentemente comporta una maggiore garanzia per il dirigente la cui decadenza può essere disposta solo in caso di effettiva e motivata riorganizzazione prevIO, appunto, parere della Commissione che verificherà le effettive condizioni per la decadenza.

L'articolo 19-bis modifica l'attuale disciplina degli incarichi dirigenziali. Gli incarichi possono essere conferiti ad un dirigente appartenente ai ruoli della dirigenza ovvero, entro limiti percentuali, a soggetti estranei ai ruoli in possesso di specifici requisiti. Al conferimento dell'incarico consegue la cessione del contratto all'amministrazione che lo conferisce. In ogni caso, il conferimento dell'incarico e la conseguente assunzione del dirigente possono essere disposti solo all'interno dei vigenti limiti di spesa in termini di facoltà assunzionali, dei posti dirigenziali previsti nella propria dotazione organica, nonché dei fondi contrattuali per la corresponsione di retribuzione di posizione e di risultato. Conseguentemente, le modifiche al sistema degli incarichi non implicano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. *L'articolo 19-ter* disciplina la procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali la quale, salvo l'eccezione costituita dai dirigenti neo-assunti mediante concorso, dovrà sempre prevedere una procedura comparativa con avviso pubblico. In questo contesto, si precisa anche il ruolo delle Commissioni per la dirigenza pubblica. Tali nuove norme non hanno effetti finanziari, investendo essenzialmente aspetti procedurali. *L'articolo 19-quater* definisce le competenze per il conferimento per gli incarichi dirigenziali nelle amministrazioni statali, senza incidere su alcun profilo di ordine finanziario. *L'articolo 19-quinquies* interviene sulla durata degli incarichi, senza alcuna ricaduta sulla spesa delle amministrazioni pubbliche.

Articolo 5

La disposizione integra l'attuale disciplina della responsabilità dirigenziale, tipizzando alcune fattispecie di mancato raggiungimento degli obiettivi, senza alcuna incidenza su profili di spesa.

Articolo 6

La disposizione prevede una disciplina transitoria di conferimento degli incarichi dirigenziali, senza alcun effetto sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 7

L'articolo riformula l'art. 23-bis del d. lgs. n. 165/2001, in materia di mobilità tra pubblico e privato, apportandovi alcune limitate modifiche, ed inserisce, dopo il 23-bis, il nuovo articolo 23ter, che disciplina i dirigenti privi di incarico.

Il nuovo articolo 23-bis non presenta sostanziali modifiche rispetto all'attuale formulazione e comunque tali da determinare nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 23-ter, relativo ai dirigenti privi di incarico, prevede che la spesa per il trattamento economico di questi ultimi sia limitata al solo trattamento fondamentale per il primo anno mentre per l'anno successivo le parti fisse e i valori minimi di retribuzione di posizione sono ridotti di un terzo del loro ammontare. Tale spesa è a carico dell'ultima amministrazione che ha conferito l'incarico (titolare anche del rapporto di lavoro). Tale spesa è sostenuta nell'ambito della complessiva spesa di personale per la dirigenza e, per quanto concerne parti fisse o valori minimi della retribuzione di posizione, nell'ambito dei fondi contrattuali.

Articolo 8

La disposizione riformula l'articolo 24 del d. 19s. n. 165/2001, ridefinendo parzialmente la cornice regolativa riguardante il trattamento economico della dirigenza, entro la quale i contratti collettivi saranno a chiamati a dettare la più specifica disciplina. La struttura della retribuzione dei dirigenti viene sostanzialmente confermata, con una più netta distinzione tra:

- trattamento fondamentale, nel quale sono comprese stipendio tabellare, altre eventuali componenti fisse (ad esempio RIA), nonché le parti fisse o i valori minimi della retribuzione di posizione;
- trattamento economico accessorio, correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti, suddiviso al suo interno tra retribuzione di posizione e retribuzione di risultato. Tale componente dovrà rappresentare non meno del 50 e del 60 per cento della retribuzione complessiva, rispettivamente per i dirigenti con incarico dirigenziale non generale e generale. Inoltre, la parte relativa al risultato, dovrà rappresentare rispettivamente il 30 ed il 40 per cento della retribuzione complessiva. La disposizione prevede, inoltre, che i futuri CCNL non possano destinare risorse alla parte fondamentale, né all'indennità di posizione, finché non siano raggiunte le percentuali minime del trattamento correlato al risultato.

Si ripropone, senza alcuna sostanziale modifica, la regola dell'onnicomprendività della retribuzione. Altri aspetti da segnalare riguardano:

- la restituzione alla retribuzione di posizione della sua natura di emolumento interamente correlato all'incarico conferito, con conseguente riconduzione delle parti fisse o valori minimi della stessa nell'ambito del trattamento fondamentale;
- la previsione di criteri oggettivi per la graduazione degli incarichi, nei limiti delle compatibilità finanziarie e delle risorse contrattuali;
- una disposizione di salvaguardia del solo trattamento fondamentale maturato, con modalità applicative da definire in sede di contrattazione, per i dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore del decreto.

Articolo 9

La disposizione inserisce due nuovi articoli, dopo l'articolo 27 del d. 19s. n. 165/2001: l'articolo 27bis, che contiene alcune disposizioni speciali in materia di dirigenza degli enti locali; l'articolo 27ter, che disciplina il ruolo delle autorità indipendenti.

L'articolo 27 bis disciplina, per gli enti locali, gli incarichi di dirigente apicale conferiti a dirigenti appartenenti ai ruoli della dirigenza, nell'ambito della generale disciplina sugli incarichi, con obbligo per i comuni al di sotto di soglie stabilite, di gestire in forma associata tale funzione. Gli oneri della funzione di dirigente apicale sono comunque sostenuti ad invarianza di spesa complessiva poiché si prevede contestualmente (si veda successivo articolo IO) l'abolizione della figura di segretario comunale e provinciale e la conseguente soppressione del relativo albo nazionale, nonché l'obbligo di conferire l'incarico di dirigente apicale esclusivamente nell'ambito dei ruoli della dirigenza, fatta salva la possibilità di nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove attualmente consentito (città metropolitane e comuni con più di 100.000 abitanti). L'articolo 27 ter disciplina il ruolo delle autorità indipendenti, al quale sono iscritti in prima applicazione i dirigenti assunti a tempo indeterminato presso le autorità stesse, nonché i dirigenti assunti a tempo indeterminato successivamente a tale data, nell'ambito delle facoltà assunzionali a legislazione vigente. Non si determinano pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 10

La disposizione prevede una disciplina transitoria in materia di dirigenza degli enti locali che non produce effetti sulla finanza pubblica. Si prevede in particolare la confluenza nel ruolo dei dirigenti locali dei segretari di fascia A e B. Si prevede altresì l'assunzione degli stessi presso le amministrazioni che conferiscono loro gli incarichi, nei limiti delle dotazioni organiche. A decorrere dalla costituzione del ruolo dei dirigenti locali, si prevede inoltre l'abolizione della figura del segretario. Tuttavia, lo stato giuridico e il trattamento economico dei dirigenti ex segretari privi di incarico rimangono disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e il Ministero dell' interno, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, provvede alla corresponsione dello stesso. Viene inoltre dettata una disciplina transitoria per i segretari di fascia C, per i quali si prevede l'immissione in ruolo come funzionari per due anni, con possibilità al termine degli stessi, nell'ambito delle risorse disponibili, di essere assunti come dirigenti. Infine, si prevede che transitoriamente l' incarico di dirigente apicale sia comunque conferito ad ex segretari comunali presso gli enti locali privi di direttore generale nominato ai sensi dell' articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ulteriore disposizione transitoria, finalizzata a superare situazioni di contenzioso in atto e comunque limitata ad un numero limitato di unità di personale, riguarda i soggetti che hanno prestato servizio come segretari comunali di cui all'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei cui confronti la mobilità verso altre pubbliche amministrazioni si è conclusa prima dell' entrata in vigore della suddetta legge e che prestano o hanno prestato servizio quali dirigenti di pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro a seguito di sentenza favorevole, anche non definitiva, nonché quelli di cui all'articolo IO-bis, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, previa rinuncia espressa ad ogni ulteriore contenzioso: per essi, si prevede l'inquadramento nel ruolo unico dei dirigenti statali. Da ultimo, senza alcun effetto di natura finanziaria, si prevedono specifici requisiti, in analogia a quanto previsto per la dirigenza a termine delle amministrazioni statali, per i direttori generali dei comuni e delle città metropolitane, incaricati ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 11

La disposizione non produce effetti sulla finanza pubblica, limitandosi ad apportare alcune modifiche alla disciplina delle funzioni dirigenziali contenute negli articoli 16 e 17 del d. 19s. n. 165/2001.

Articolo 12

La disposizione, di mero coordinamento con il d. 19s. n. 165/2001, non ha impatti sulla finanza pubblica.

Articoli 13 e 14

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale da cui non derivano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15

L'articolo abroga alcuni articoli del decreto legislativo n. 165 del 2001, del decreto legislativo n. 267 del 2000, decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, **n.** 465, non in linea con le disposizioni del presente decreto. Non produce effetti sulla finanza pubblica.

[] NEGATIVO

Il R-gio;')i~rc Gcnr:ilc dello S: ""